

Spett.le Amministrazione,

mi duole dover nuovamente scriverVi in relazione alla tematica della trasparenza amministrativa ma, come cittadino, è mio dovere (oltre che diritto) segnalare eventuali mancanze al fine di migliorare l'attività amministrativa e la trasparenza dell'ente. Dalle precedenti comunicazioni ho comunque notato un miglioramento delle pubblicazioni all'albo pretorio (nella vostra prima risposta in seguito alla mancata pubblicazione degli allegati, all'epoca, la giustificazione era legata alla privacy...) nonché nella qualità di servizi di e-partecipation da parte del cittadino (IRIS in primis sotto l'aspetto software, andrebbe comunque migliorata l'organizzazione interna per la gestione delle segnalazioni stante che da un veloce monitoraggio quelle più attive sono solo quelle relative ai lavori pubblici).

Scrivo quindi la presente per segnalare la costante mancanza di pubblicazioni obbligatorie per legge e nei termini di legge:

1- deliberazioni di giunta. Le deliberazioni di giunta vengono spesso omesse e pubblicate successivamente rispetto all'ordine cronologico degli atti, ponendo tra l'altro i documenti allegati alle deliberazioni solamente nell'area delle delibere e non all'interno della medesima voce dell'albo pretorio (ove, ai sensi della legge 69/2009, è necessario pubblicare tutti gli atti aventi necessità di pubblicità legale). Tra l'altro sia per questo punto, che per i punti successivi, per effettiva pubblicità legale tramite siti Web è necessario che i documenti allegati all'albo siano accessibili, ovvero fruibili da tutti i cittadini indipendentemente dalle disabilità (Legge 4/2004) e quindi NON scansioni grafiche ma file (si ricorda a tal punto che non è necessario porre atti con "timbri o firme grafiche" ai sensi dell'art. 54 comma 4 e 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale).

2- determinazioni dirigenziali. Le determinazioni dirigenziali sono anch'esse soggette all'obbligo di pubblicazione all'albo pretorio. Per chiarire ogni dubbio, è doveroso ricordare la recente decisione del Consiglio di Stato sez.V 15/3/2006, n. 1370 che sottolinea che la pubblicazione all'albo pretorio del Comune è prescritta dall'art. 124 T.U. n. 267/2000 per tutte le deliberazioni del comune e della provincia, ed essa riguarda non solo le deliberazioni degli organi di governo (consiglio e giunta municipali) ma anche le determinazioni dirigenziali, dal momento che la parola "deliberazione" esprime sia risoluzioni adottate da organi collegiali che da organi monocratici (dirigenti) ed essendo l'intento quello di rendere pubblici tutti gli atti degli enti locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell'organo emanante (V. Corte cost. nn. 38 e 39 del 1.6.1979 e Cons. Stato, sez. IV, n. 1129 del 6.12.1977. A supporto di questa conclusione ricordiamo le sentenze Cons. Stato, Sez. V, n. 3058 del 3.6.2002 e TAR Lazio, sez. II, n. 3958 del 31.10.2003). È peraltro importante sottolineare come il primo comma dell'art. 10 del T.U.E.L. stabilisce che "tutti gli atti dell'Amministrazione comunale e provinciale sono pubblici". A chi contesta l'obbligo di pubblicazione all'Albo Pretorio delle determinazioni dirigenziali, posso solo fare una domanda: "visto che sarà ritenuta valida ai fini legali la pubblicazione dei documenti solo sul sito web del comune e non avrà valore legale il documento cartaceo, se l'amministrazione non pubblicherà tali documenti, come potrà rispondere agli obblighi di legge se non si applica il principio secondo il quale la pubblicazione degli atti all'albo pretorio costituisce mezzo di conoscenza legale (anche ai fini dell'impugnazione)? In questo caso infatti il termine di impugnazione della determinazione dirigenziale, decorre pertanto dal momento della effettiva conoscenza: la conseguenza non è di poco conto.

3- curricula assessori e contenuti minimi. Come previsto dalle linee guida per i siti Web pubblici, vi sono degli adempimenti previsti da normative vigenti in materia di trasparenza (riepilogate all'indirizzo Web: <http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/indice/cap4-garantire-la-qualita-dei-siti/tabella-5.aspx>). Tra tali dati si prevede la pubblicazione, nella sezione "trasparenza, valutazione e merito", de "I curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo"

Tra l'altro sempre in questo elenco è prevista la pubblicazione dell' "Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)[...]"

4 - consulenze ed incarichi: anche in questo caso la normativa vigente è ben chiara. La Legge Finanziaria 2008 , L. n. 244 del 24-12-2007, prevede sanzioni per la mancata pubblicazione sul sito web di incarichi di consulenza e retribuzioni: inefficacia degli atti, rimborso a titolo di danno erariale, illecito disciplinare e responsabilità erariale. L'Art. 3 Comma 18 prevede che "I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante". La Delibera 105/2010 del CIVIT ("Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)") prevede che "In ordine a questa tipologia di informazioni è necessario indicare: soggetto incaricato, curriculum di tale soggetto, oggetto dell'incarico, durata dell'incarico, compenso lordo, soggetto conferente, modalità di selezione e di affidamento dell'incarico e tipo di rapporto". Nella sezione dedicata del vs. sito Web (<http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16734>) risulta spesso che l'affidamento dell'incarico è successivo all'effettiva entrata in vigore del medesimo, e la pubblicazione non risulta essere contestuale.

Spesso l'errore che compiono le PA è di mettere in primo piano un presunto diritto alla "riservatezza" (o privacy) rispetto alla trasparenza. Interrogato sull'argomento e sul fatto che spesso le amministrazioni non pubblicano talune informazioni per motivi di "privacy", il Garante Privacy Dott. Pizzetti ha riferito che la necessità di trasparenza è legata a quanto previsto dalle delibere CIVIT in materia, nonché gli obblighi di tutela privacy sono contenuti in apposito documento "Linee guida per il trattamento dei dati" del 2 marzo 2011. In relazione invece alla privacy / omissione di nomi di aziende, va ricordato che con il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 è stata rimossa la privacy per tutti i soggetti che non rientrano nell'ambito delle "persone fisiche".

Cordiali saluti.
Roberto Scano